

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 25/11/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 16.12.2015 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio; ha estinto anticipatamente detto prestito, dopo il pagamento di 30 rate su 96, in data 30.04.2019 (come da quietanza in atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni; in data 23.03.2020 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un soggetto appartenente alla rete distributiva, vale a dire di un agente in attività finanziaria.

La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo di Euro 633,76, a titolo di quota parte delle "Spese di istruttoria e di vendita", oltre agli interessi legali sulle somme ripetute, con decorrenza dalla data di estinzione del finanziamento.

L'intermediario non ha prodotto controdeduzioni, ma ha depositato – in luogo di queste ultime – un atto di citazione nei confronti di parte ricorrente recante l'invito a comparire all'udienza pubblica del 15.12.2020 innanzi all'adito Giudice di Pace di Novara; nelle conclusioni di tale atto introduttivo del giudizio ordinario, l'intermediario resistente ha chiesto l'accertamento negativo del diritto di ripetizione degli oneri non maturati fatto valere in questa sede dal cliente.

In conformità con quanto previsto dalle disposizioni dell'ABF – ed in particolare dalla Sez. VI, par. 2, secondo cui "qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorità

giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'organo decidente. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 30 giorni dalla richiesta, il collegio dichiara l'estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l'instaurazione del giudizio o dell'arbitrato" – è stata richiesta a parte ricorrente conferma circa il permanere del proprio interesse alla decisione di questo Arbitro. In data 28.09.2020 parte istante ha fatto pervenire una dichiarazione di conferma dell'interesse all'ottenimento della decisione arbitrale.

DIRITTO

Nel conteggio estintivo e nella quietanza versati in atti non è specificamente indicato il numero delle rate scadute al momento dell'estinzione del finanziamento. Nell'atto di citazione versato in atti, tuttavia, l'intermediario resistente ha espressamente dichiarato che l'estinzione è avvenuta in corrispondenza della trentesima rata.

Le commissioni di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione sono le "Spese di Istruttoria e di Vendita". Tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore (v. Coll. Bologna, n. 10673/2019, Coll. Palermo, n. 16788/2018, Coll. Milano, n. 4083/2018), queste vanno qualificate *up-front*: la descrizione contrattuale ricomprende infatti il rimborso di attività che si esauriscono in adempimenti di carattere prodromico alla stipulazione del contratto e concernenti la sola fase dell'instaurazione del rapporto (raccolta ed esame della documentazione, valutazione del merito creditizio, ecc.).

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-sexies TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Deve quindi concludersi, in piena adesione ai predetti principi, che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente

intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	8	Tasso di interesse annuale	8,30%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	68,75%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	50,56%

rate pagate	30	rate residue	66	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria e di vendita				1.014,02	Upfront	50,56%	512,70		512,70
Totale				1.014,02					512,70

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Tale importo non coincide con la somma richiesta da parte istante (Euro 633,76) giacché quest'ultima ha applicato per la voce contrattuale non maturata il criterio *pro rata temporis*, reputandola di natura ricorrente.

Spettano inoltre gli interessi legali ancorché non, come domandato, dalla data di estinzione anticipata del rapporto, sebbene da quella del reclamo, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. ABF, Coll. cord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 512,70, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA